

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"SAFE HOUSE ETS"

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di GIUGNO i Signori:

- Grossi Matteo nato a Roma (RM) il 11/07/1992 e residente in Palestrina (RM) in via Marco Mersiero n. 3 , C.F. GRSMTT92L11H501H;
- Fagioli Rosa nata a Roviano (RM) il 02/09/1956 e residente in Anzio (RM) in via Delleani n. 26 , C.F. FGLRSO56P42H618J;
- Grossi Claudio nato a Roma (RM) il 08/07/1958 e residente in Palestrina (RM) in via Marco Mersiero n. 3 , C.F. GRSCLD58L08H501N;

convengono e stipulano quanto segue:

uf
Articolo 1. Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione avente la seguente denominazione: "Safe House ETS", con sede legale nel Comune di Anzio, via Delleani n. 26 operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

del.
Articolo 2. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, ha come oggetto sociale la difesa dei diritti umani, l'erogazione gratuita di servizi di assistenza sociale e sanitaria e di aiuti umanitari nei confronti di persone svantaggiate e migranti.

H
Articolo 3. L'Associazione ha sede nel Comune di Anzio (RM). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 4. L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR e successive modificazioni nonché degli artt. 79 ss del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 5. Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea sociale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.

Articolo 6. La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto

allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 7. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 9. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori:

Grossi Matteo C.F. GRSMTT92L11H501H
Fagioli Rosa C.F. FGLRSO56P42H618J
Grossi Claudio C.F. GRSCLD58L08H501N

presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono

- Presidente Grossi Matteo,
- Vicepresidente Fagioli Rosa,

i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 10. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Articolo 11. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.lgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 05/06/2025.

I soci fondatori

Matteo Grossi
Rosa Fagioli



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SAFE HOUSE ETS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "SAFE HOUSE ETS". L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 SEDE

L'Associazione ha sede in Anzio. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stesso comune di Anzio, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

ART. 4 - SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di persone svantaggiate, famiglie e comunità in difficoltà, anche in tutto il mondo, favorendo processi di accoglienza, integrazione, istruzione e formazione, anche all'interno dell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone



svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u];

g. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera x].

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, adoperarsi per:

a. fornire a persone svantaggiate, famiglie e comunità in difficoltà, gratuitamente, servizi quali: mensa, dormitorio, bagno, lavanderia, fornitura di beni di prima necessità, sostegno psicologico, primo soccorso, vestiario e distribuzione di beni alimentari;

b. progettare e realizzare di progetti di cooperazione internazionale, per lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di vita con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;

c. nell'erogazione di servizi ad enti del terzo settore, per favorire aggregazioni e sviluppo delle attività di modeste dimensioni ma importanti per il grande impatto sociale.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, e la sua attività esclude espressamente qualsiasi fine di lucro.

Art. 5 - ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II — PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 - DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

L'Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve, entrate o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 — PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
- d. da quote di partecipazioni societarie;
- e. dal fondo di riserva;
- f. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- c. contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- d. eredità, donazioni e legati;
- e. erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

TITOLO III — ASSOCIATI

ART. 8 - ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Possono richiedere di aderire all'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza. Possono essere Associati coloro che ne facciano domanda e che condividano le finalità dell'Associazione tendenti ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte. Possono essere Associati anche le persone giuridiche, le Associazioni, Fondazioni o altri Enti privi di scopo di lucro, regolatamente costituiti. La maggioranza degli Associati enti sarà costituita da Enti di Terzo Settore. Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, deve dare riscontro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, l'Associazione può respingere la domanda che sia presentata da chi sia stato condannato penalmente, per aver compiuto reati infamanti e chi in passato abbia posto in essere condotte tali da risultare contrarie ai fini della presente Associazione.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 30 (trenta) giorni, ha diritto di voto in assemblea, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai libri avverrà secondo la seguente modalità: entro trenta giorni dalla richiesta, l'associato sarà contattato da personale incaricato e concordata una data — entro i successivi venti giorni — nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione e deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, allorché l'Associato si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal suo statuto di Associato o per gravi motivi (quali, a titolo meramente esemplificativo, morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità sopravvenuta). Il provvedimento di esclusione, corredato dalla motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discuterà e si delibererà sulla sua esclusione. L'Associato dichiarato escluso potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.

Durante il tempo necessario per il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, i diritti associativi dell'escluso saranno sospesi.

ART. 11 - DIRITTI PATRIMONIALI

L'Associato che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'Associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

ART. 12 - RECESSO

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a recedere.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante l'invio di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
La comunicazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

ART. 13 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 14 - ORGANI

- Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. il Revisore Legale dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite, ragion per cui non è previsto alcun compenso o emolumento, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione. Le cariche che richiedono competenze specifiche e/o iscrizioni ad appositi albi professionali possono ricevere un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE I — ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 15 - PRINCIPI GENERALI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democrazia, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- L'Assemblea ordinaria:
- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsto

l'organo di controllo;

c. approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;

g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dalla competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando sono la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

ART. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dalla competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime presenze e maggioranze dell'assemblea ordinaria, anche per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto. Per le sole deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, o da almeno due Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea è indetta almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, mediante avviso di convocazione contenuto nell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, inserito sul sito internet dell'associazione ed affisso presso gli Uffici della sede legale dell'Ente, nonché inviato agli associati e a tutti i membri degli organi, mediante via posta elettronica con avviso di ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato al momento dell'associazione, modificato in seguito a cura dell'associato.

Possuno partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele collegati, a condizione che

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili. La carica scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto

ART. 21 - DURATA

La maggioranza degli amministratori è scelta dagli Associati, ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo può essere composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) consiglieri.

ART. 20 - COMPOSIZIONE

SEZIONE II — CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni associato ha un diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Enti associati possono farsi rappresentare in Assemblea dal Presidente o da un delegato appositamente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ente. È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA E DELEGA

L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori. Essere firmato dal Presidente e dal Segretario. In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve partecipare attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei argomenti posti all'ordine del giorno;

si consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

votazione;

degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della

si consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione

sono rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati. In tal caso

all'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

ART. 22 - POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- approvare i bilanci preventivi e vincolarne gli obiettivi economici e non;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata, inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

ART. 23 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. E convocato mediante lettera raccomandata o email contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sono consentite riunioni consultari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 17, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per video o tele-conferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 24 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs 117/2017.

SEZIONE III — PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25 - NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, nonché tutti coloro i quali hanno la delega per operare nel settore delle adozioni internazionali, devono possedere i requisiti di professionalità ed esperienza certificata e documentabile ai sensi della normativa vigente.

ART. 26 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
 - c. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
 - d. convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - e. predispone la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE IV — ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina un organo di controllo composto, alternativamente, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

ART. 28 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge, previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 29 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle assemblee dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su sua diretta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con mezzo scritto, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (xx giorni in caso di urgenza). Il Collegio dei Controllori è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei più anziano d'età. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza. Sono consentite riunioni consultative attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 17, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

ART. 23 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 117/2017, può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

ART. 31 - REVISIONE LEGALE

Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina un Revisore legale. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da Società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo le modalità e i requisiti di Legge, tempo per tempo vigenti.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 32 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale dev'essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nei tempi e secondo le modalità previsti Normativa Applicabile. Nei casi previsti dalla Legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART. 33 - SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

ART. 34 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione, si rinvia alla normativa applicabile.

In ogni caso, ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa può chiedere al Consiglio Direttiva di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion fatta per il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI — ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ART. 35 - SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma I del D.Lgs 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII — RINVIO

ART 36 - RINVIO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra Normativa a questa tempo per tempo applicabile, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Torino, li 05/06/2025

In originale firmato da:

[Signature]
[Signature]



REGISTRATO A CHIVASSO IL 06/06/2025
N. 437 SERIE 3
Versati Euro 200,00
CON MOD. F24 II 06/06/2025

Il Presidente
Rosalia D'AMICO (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
AD INTERIM Enrico MASOGGIACOMO